

A Tutte le Società di Gestione aeroportuale
Allegato elenco

A Tutte le Direzioni Aeroportuali
Loro sedi

e p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo
Presidente del Comitato Esperti
Dott. Renato Poletti
Via Caraci, 36
00157 ROMA
dg.ta@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
E della Polizia delle Frontiere
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

Al ENAC
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Regolazione Aerea
Direzione Pianificazione e Progetti
Funzione Organizzativa Tecnologie Aeroportuali

Oggetto : Verifica di rispondenza ai requisiti minimi funzionali di legge delle apparecchiature radiogene per il controllo di bagagli, merci e posta in ambito aeroportuale

Si fa seguito alle precedenti note prot. 0090286/DIRGEN/DG del 21/12/2009 e prot. 0021683/DG del 10/02/2011, di analogo oggetto e, tenuto conto del D.M. 85/99 integrato dal D.M. 263/2002, delle ulteriori nuove disposizioni del Regolamento Ue 2015/1998 e della Decisione di esecuzione della Commissione 2015/8005 in materia di controlli di sicurezza, nonché degli sviluppi della procedura ECAC cosiddetta CEP (*Common Evaluation Process*) per la certificazioni di apparati di sicurezza, con la presente si intende confermare e definire l'iter procedurale da seguire per la verifica di rispondenza ai requisiti minimi funzionali delle apparecchiature radiogene ed il rilascio della relativa attestazione di conformità.



Come noto, in materia di requisiti tecnici e standard operativi delle apparecchiature impiegate per l'espletamento dei controlli di security in ambito aeroportuale, il Regolamento Ue 2015/1998 e la Decisione della Commissione 8005/2015 e s.m.i. (capitolo 12) contengono le disposizioni dettagliate a cui devono rispondere le apparecchiature di security.

Il Programma Nazionale di Sicurezza - PNS (edizione 2 emendamento 1 del 1/2/2016), emanato dall'ENAC ad integrazione delle suddette disposizioni, ha individuato nel gestore aeroportuale il soggetto responsabile dell'adozione ed attuazione delle misure necessarie per il rispetto degli standard prescritti per tali attrezzature, così come stabilito nel capitolo 12 del regolamento comunitario citato.

Le modalità di accertamento del possesso di requisiti e standard delle apparecchiature di sicurezza sono specificate nella procedura elaborata dall'ECAC, cosiddetta CEP (*Common Evaluation Process*), che ha definito un protocollo di test unificato ed armonizzato (*Common Testing Methodology*) effettuati dai laboratori aderenti al programma e presenti in alcuni Paesi europei.

Attraverso la sottoscrizione del CEP - *Administrative Arrangement*, i 44 Paesi dell'ECAC, compresa l'Italia, si sono obbligati a riconoscere i test effettuati dai centri autorizzati da ECAC come validi per l'approvazione degli apparati stessi nei rispettivi Paesi.

I risultati dei test su apparati di security già testati in laboratori riconosciuti dall'ECAC sono riportati nell'elenco pubblicato sul sito ECAC per gli apparati EDS, LEDS, SSc, ETD e MDE, e sono riconosciuti da ENAC ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità che ne autorizza l'impiego in ambito aeroportuale senza ulteriori verifiche, così come indicato nella circolare ENAC SEC 07.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, le disposizioni di cui alla D.M. 85/99, relative alla verifica delle caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche, sono da intendersi riferite alle sole apparecchiature che non compaiono negli elenchi delle attrezzature già testate in ambito ECAC, con particolare riferimento alle "apparecchiature radiogene", ovvero quegli "*strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi x e forniscono all'operatore una immagine da interpretare*" (D.M. 85/99, Allegato C, punto 2.1).

Per le suddette apparecchiature rx di rilevazione e controllo, l'effettivo impiego in ambito aeroportuale è subordinato al positivo esito delle verifiche di conformità della macchina ai requisiti minimi funzionali previsti dalle citate disposizioni comunitarie e dal D.M. 85/99 e successive modificazioni, effettuate dal Comitato di Esperti di cui all'art. 6 del D.M. 85/99. A tal riguardo, la Direzione Regolazione Security di ENAC, recepite le positive conclusioni del Comitato Esperti, ne dà comunicazione formale al costruttore della macchina che ha fatto istanza di verifica, autorizzando l'impiego della stessa negli aeroporti del territorio nazionale.

La suddetta attestazione di conformità rilasciata da ENAC è da intendersi riferita a tutte le macchine **di una specifica casa produttrice, di uguale modello e versione software**, utilizzate in ambito nazionale.



Pertanto, al fine di ottenere l'attestazione in esame, il costruttore/produttore deve inoltrare all'ENAC – Direzione Regolazione Security, l'istanza di verifica ai requisiti minimi funzionali previsti dalle norme per ciascun modello di macchina rx, compilando il modello di cui all'allegato 1 e seguendo le modalità previste all'allegato 2.

La Direzione Regolazione Security ENAC esamina la completezza e coerenza della documentazione trasmessa con quanto disposto nei succitati Allegati e provvede a comunicare al richiedente l'eventuale documentazione da modificare e/o integrare e, ad esito positivo del suddetto esame, interessa il Comitato degli Esperti per le verifiche di competenza.

Il Comitato Esperti provvederà a comunicare formalmente alla società richiedente la data utile per l'effettuazione dei test di verifica dei requisiti minimi funzionali sulla macchina.

Al fine di uniformare le attività di verifica, i suddetti test sono effettuati presso i locali messi a disposizione dall'ENAC in via Gaeta n° 8 o, a specifica richiesta, presso siti ubicati in Roma e provincia, indicati preventivamente dalla società istante sul modulo di richiesta.

Ai soggetti che presentano istanza di verifica della macchina è richiesto quanto segue:

- assicurare la presenza di propri operatori tecnici qualificati, in grado di utilizzare la macchina e consentire l'ispezione della componentistica interna;
- rendere disponibile la macchina con software TIP attivo;
- configurare ed attrezzare la macchina per consentire la verifica della capacità della macchina di trasferire dati sia in locale che in rete (a titolo esemplificativo e non esaustivo, con porta usb ed ethernet).

L'esito dei test effettuati dal Comitato Esperti verrà quindi formalizzato con apposito verbale e sarà trasmesso alla Direzione Regolazione Security che provvederà ad informare il richiedente e/o a rilasciare l'attestazione di conformità.

In caso di esito negativo è consentito produrre nuova istanza di verifica.

In caso di aggiornamento software di macchina precedentemente verificata ed abilitata all'utilizzo in aeroporto vale comunque la procedura su riportata. Sono ammesse modifiche software solo se effettuate dal costruttore. La richiesta di nuova verifica deve essere corredata da una dichiarazione del produttore che dovrà:

- dettagliare gli effetti delle modifiche sulla funzionalità dell'apparecchiatura;
 - produrre la prescritta relazione dell'Esperto Qualificato.
- Le richieste e le conseguenti verifiche dovranno essere preventive rispetto alla messa in esercizio delle apparecchiature.

Si precisa che **non saranno accolte richieste di verifica dei requisiti minimi regolamentari di apparati non destinati all'uso aeroportuale.**



Si ribadisce, inoltre, che **permane in capo alle società di gestione aeroportuale l'obbligo di effettuare, direttamente o tramite le società terze che svolgono i servizi di security, i test di controllo delle prestazioni di ogni singola apparecchiatura utilizzata previsti dalla normativa, i cui risultati dovranno essere annotati su appositi registri.**

Tali registri (uno per apparecchiatura) dovranno essere disponibili sia al personale ispettivo della Direzione aeroportuale che dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, sia al Nucleo Ispettivo ENAC in occasione delle verifiche di competenza.

Si comunica che le attività tecnico/amministrative svolte nell'ambito delle suddette prestazioni saranno sottoposte a fatturazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

I termini temporali del procedimento amministrativo sono individuati dal Regolamento ENAC "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile", pubblicato sul sito dell'Ente.

Le presenti disposizioni si applicano con effetto immediato ed annullano ogni precedente analoga disposizione in materia.

Cordiali saluti
Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

LS/SB
RSE



ALLEGATO 1
Modello per la presentazione dell'istanza di verifica

Spett. ENAC
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE
pec: protocollo@pec.enac.gov.it

c.a. Direzione Regolazione Security



OGGETTO: Istanza di verifica della funzionalità e rispondenza ai requisiti minimi funzionali di apparecchiatura radiogena per il controllo di sicurezza in ambito aeroportuale.

(N.B. Compilare una domanda per ciascun modello di macchina radiogena RX)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente a _____, doc. identità *(indicare tipologia di documento e riferimento)* _____ in qualità di *legale rappresentante della società/delegato dal legale rappresentante della società/costruttore¹*
_____ *(indicare la ragione sociale della società)*, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,

In nome e per conto della suddetta società

CHIEDE

che la macchina sotto indicata sia sottoposta alle verifiche tecniche di rispondenza
ai requisiti minimi funzionali di cui all'Allegato C del DM 85/99 come modificato dal
D.M. 263/2002 ed Cap. 12.3 dell'Allegato alla Decisione UE n. 2015/8005):

- marca _____;
- modello _____;
- numero di matricola (serial number) _____;
- data di costruzione _____;
- versione software _____;
- versione software TIP _____.
- nuova versione software* _____.

(* solo in caso di aggiornamento del software di macchina già verificata ed abilitata all'utilizzo in aeroporto)



A tal fine il Sottoscritto:

- fornisce l'indirizzo di posta elettronica certificata _____ ;
- fornisce il seguente recapito telefonico: _____
- allega copia del proprio documento di Identità;
- renderà la macchina disponibile per le verifiche al seguente indirizzo

Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In Fede

Firma: _____

Data: _____

(Eventuali variazioni dei recapiti devono essere tempestivamente comunicate)



ALLEGATO 2

Documentazione da presentare con l'istanza di verifica

La documentazione da presentare in allegato all'istanza di cui all'Allegato 1 è quella riportata in elenco:

- a) Dichiarazione di conformità CE;
- b) Certificazione rilasciata da Esperto Qualificato;
- c) Attestazione protezione parti vitali dal versamento di liquidi sul nastro, a firma del legale rappresentante della società costruttrice;
- d) Eventuale delega a firma del legale rappresentante della società costruttrice dell'apparato rx con indicate le generalità del delegato e le funzioni ad esso delegate;
- e) Copia dei documenti di identità dei firmatari della documentazione, del delegato e del detentore del fascicolo tecnico, come riportato nella dichiarazione di conformità CE;
- f) Ove esistenti, copia di certificazioni relative al rispetto dei requisiti minimi funzionali dell'apparato radiogeno, rilasciate da Autorità dell'aviazione civile di altro Paese europeo o da organismo di certificazione accreditato;

Circa i contenuti della documentazione, si precisa quanto di seguito riportato.

- Ciascuna dichiarazione, a firma del rappresentante legale della società costruttrice della macchina o di diversa persona espressamente delegata, dovrà esplicitare che le dichiarazioni sono rese *“in nome e per conto di ...”* e *“sotto propria personale responsabilità”*.
- All'interno dei documenti, accanto all'identificazione dattiloscritta della persona che firma o che viene citata (es. il detentore del fascicolo tecnico) devono essere esplicitate le relative generalità ed il riferimento al documento di identità allegato.
- Documenti costituenti copia in lingua italiana di documento originariamente prodotto in altra lingua, dovranno riportare la dicitura *“Traduzione del documento originale”*, in richiamo al punto 1.7.4.1 lettere a) e b) dell'allegato I della Direttiva Macchine.
- La *“Dichiarazione di conformità CE”* deve riportare, nei contenuti, quanto puntualmente indicato nell'Allegato II della Direttiva 2006/42/CE e ss.mm. I dati e le attestazioni contenute nella dichiarazione di conformità CE devono essere univocamente riconducibili alla macchina per la quale si richiede la verifica. In particolare, con il documento *“Dichiarazione di conformità CE”* il costruttore deve attestare esplicitamente la rispondenza della macchina a tutte le disposizioni, requisiti e standard normativi vigenti applicabili, tra cui la Direttiva 2004/108/CE e ss.mm. – *“Compatibilità elettromagnetica”*, la Direttiva 2006/95/CE e ss.mm. *“Basso Voltaggio”* nonché tutte le norme tecniche, norme tecniche armonizzate o specifiche tecniche che sono state applicate.



La Dichiarazione di Conformità CE deve riportare “*descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale*”.

La Dichiarazione di Conformità CE deve riportare il numero o codice identificativo del fascicolo tecnico relativo alla macchina, nonché il nome ed indirizzo della persona “autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nell'Unione Europea.

La Dichiarazione di Conformità CE deve riportare, qualora esistenti, i riferimenti alle certificazioni emesse da organismi europei notificati che hanno effettuato l'esame CE (da trasmettere in allegato alla documentazione).

- L' “Attestazione protezione parti vitali dal versamento di liquidi sul nastro” deve riportare esplicitamente che eventuali perdite di liquido sul nastro trasportatore non danneggiano le parti vitali della macchina e conseguentemente non influiscono sulle prestazioni della stessa.

L' “Attestazione protezione parti vitali dal versamento di liquidi sul nastro” deve essere a firma del legale rappresentante della società costruttrice.

- La Certificazione dell'Esperto Qualificato deve riportare i riferimenti identificativi della macchina oggetto della richiesta di verifica ovvero marca, modello, data di costruzione, numero di serie, versione software, data di rilascio software, funzione, valori di emissioni rilevati confrontati con i limiti di legge.

L'Esperto Qualificato deve attestare esplicitamente la compatibilità della macchina, per gli aspetti di competenza, con l'utilizzo in campo aeroportuale, mediante esplicito benestare all'utilizzo, precisando la categoria, a norma di Legge, in cui è inquadrato il personale che utilizzerà la macchina. L' Esperto Qualificato deve altresì attestare la conformità della macchina alla vigente normativa di settore applicabile

N.B. I dati identificativi della macchina (marca, modello, data di costruzione, numero di serie, versione software, data di rilascio software) devono risultare gli stessi in tutti i documenti ove è richiesto citarli.

Gli originali della documentazione anticipata a mezzo pec con l'istanza di verifica, dovranno essere forniti in originale al Comitato in occasione della visita. Timbri e firme apposti sulla suddetta documentazione dovranno risultare ben visibili e chiaramente riconducibili al firmatario.